



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1941

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE
FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI
DEL SIG. CARMELO CINCONZE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera CONSOB n. 15792 del 28 febbraio 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Carmelo Cinconze, nato a Bronte (CT), il 20 novembre 1978;

PREMESSO che con nota del 10 gennaio 2022 (prot. n. 1364) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo un certificato dei carichi pendenti, *[omissis]*, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]*, dal quale risulta che il Sig. Cinconze è imputato nel procedimento penale n. *[omissis]*, per il reato di cui agli articoli *[omissis]*;

PREMESSO che con nota dell'8 febbraio 2022 (prot. n. 9690), integrata dalla nota del 16 febbraio 2022 (prot. n. 11606) il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti del consulente nell'ambito del procedimento penale n. *[omissis]*, datato *[omissis]*;

PREMESSO che il sopramenzionato decreto che dispone il giudizio ha chiarito che il Sig. Cinconze risulta imputato *[omissis]*;



PREMESSO che in relazione a quanto emerso, con nota del 1° marzo 2022 (prot. n. 15128), notificata nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Cinconze l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato nel procedimento penale n. [omissis], per il reato di cui agli articoli [omissis];

PREMESSO che il Sig. Cinconze non ha fatto richiesta di accesso agli atti, né ha partecipato al procedimento;

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti del procedimento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1 c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di



reato e dell' idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell' attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto dall' articolo [omissis] per il quale il Sig. Cinconze è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reato che l' art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell' eventuale adozione, da parte dell' Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall' esercizio dell' attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall' art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell' art. 7-septies, comma 2, del TUF – l' ipotesi di reato oggetto di imputazione, facente parte della categoria dei [omissis], appare di rilevante gravità in ordine all' esercizio dell' attività di consulente finanziario, in quanto è contraddistinta da una stretta attinenza agli interessi che vengono in rilievo nella prestazione della predetta attività, quali l' interesse pubblico alla correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti e l' interesse privato dell' integrità patrimoniale della clientela;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall' art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l' idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell' art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell' attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al consulente, consistenti [omissis] - sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell' attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari. [omissis];

RILEVATO che ai fini della suddetta valutazione assume particolare rilevanza l' integrità del patrimonio dei soggetti che entrano in contatto con il consulente, specie [omissis];

REPUTATO che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, sussistono i presupposti per l' adozione, nei confronti del Sig. Cinconze, di un provvedimento di sospensione cautelare dall' esercizio dell' attività ai sensi dell' art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell' art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO che per tutto quanto sopra rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio dei profili di carattere discrezionale, in particolare, rispetto all' interesse personale del Sig. Cinconze di esercitare l' attività di consulente finanziario abilitato all' offerta fuori sede risulta prevalere l' interesse generale alla sospensione del consulente dall' Albo posto che il medesimo al momento dell' adozione della presente risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere sia destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell' attività di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Carmelo Cinconze dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno,

DELIBERA

che il Sig. Carmelo Cinconze, nato a Bronte (CT) il 20 novembre 1978, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti